

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205 DEL 13.06.2016

OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE/TRASFERIMENTO SEDE IN
COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA DI BIELLA IN
VIA S. D'OROPA N. 149 BIELLA

L'anno duemilasedici il tredici del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE		X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO – CONCESSIONE/TRASFERIMENTO SEDE IN COMODATO
ALL'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA DI BIELLA IN VIA S. D'OROPA N.
149 BIELLA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- non si intende rinnovare il contratto di locazione, Reg.to al N. 4093 Serie 3 in data 8/11/2010, con la Fondazione Ravetti per l'utilizzo dei locali dello stabile sito in Via Orfanotrofio n. 16 piano secondo, concessi alle diverse associazioni cittadine, la cui scadenza è il 31/10/2016;
- il Comune di Biella è proprietario di uno stabile sito in Via Santuario d'Oropa n. 149, adibito a piano terra a Centro Incontro Anziani e al piano primo a sede di Associazioni Biellesi, identificato catastalmente al N.C.E.U. Fg 545 part. 1 sub 1, 2 e 3;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 068 del 20/02/2012 all'oggetto "*CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA DI BIELLA. ATTO DI INDIRIZZO*" con la quale è stato deliberato di concedere all'Associazione Montagna Amica di Biella in uso a titolo di Comodato gratuito fino al 31/10/2016, data di scadenza del contratto di locazione con la Fondazione Ravetti, il locale contraddistinto con il n. 11 dello stabile sito in Via Orfanotrofio n. 16 piano secondo di circa 53,60 mq., da adibirsi a sede dell'Associazione;
- il comodato stipulato con l'Associazione n. 5861 del 18/04/2012;

Considerato che

- dato il mancato rinnovo del contratto con la Fondazione Ravetti, è stato proposto all'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA di Biella il trasferimento della sede in un locale sito nello stabile di proprietà comunale di Via Santuario d'Oropa n. 149 al piano primo, con annesso locale deposito, rispettivamente di mq. 51,25 e mq. 11,25 di cui all'allegata planimetria;
- l'Associazione ha accettato la proposta anzidetta;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone l'assegnazione in comodato gratuito, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 12 della legge 241/90 e ss.mm., all'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA di Biella, di n. 1 locale (ed annesso locale deposito) sito al piano primo dello stabile di Via Santuario d'Oropa n. 149, per essere utilizzato come sede per espletare le proprie attività, per 5 (cinque) anni, sulla base delle seguenti considerazioni:

- ✓ le finalità dell'Associazione legate alla divulgazione dei diversi aspetti e valori che l'ambiente naturale e in particolare quello della montagna presenta, proponendo eventi socio – culturali legati alla montagna;

- ✓ i locali siti in Via Santuario d'Oropa n. 149, sono attualmente non utilizzati ed hanno necessità di manutenzione che sarà effettuata a cura dell'Associazione Montagna Amica;
- ✓ la documentazione presentata dall'Associazione suddetta, tra cui Statuto, ultimo bilancio approvato, bilancio del Progetto Patagonia P. Maria De Agostani e dichiarazione relativa all'attività svolta ed ai progetti in atto;

Visto il parere favorevole in data 8/06/2016 del Settore Lavori Pubblici ;

Ritenuto di concedere in uso a titolo di Comodato gratuito, per 5 (cinque) anni, all'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA di Biella, n. 1 locale (ed annesso locale deposito) sito al piano primo dello stabile di Via Santuario d'Oropa n. 149 Biella, rispettivamente di mq. 51,25 e mq. 11,25., di cui all'allegata planimetria, oltre all'uso dei locali comuni, quale corrispettivo alternativo alla concessione di contributi liberali, previsti dal vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 12 della legge 241/90 e ss.mm., pari a complessivi € 1.062,00 annui, a condizione che non vengano richiesti, in detto periodo a qualsiasi titolo, ulteriori contributi economici, tale locale dovrà essere utilizzato come sede per espletare le proprie attività;

Ritenuto di autorizzare la consegna delle chiavi dell'immobile nelle more della stipula del Contratto di Comodato, per consentire di sistemare i locali per poter liberare il locale sito in Via Orfanotrofia n. 16;

Precisato che il Comodato d'uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni:

- a) il comodatario dichiarerà di aver visitato l'immobile e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito, in buono stato di manutenzione.
- b) saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie.
- c) saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il Comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
- d) il Comune è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
- e) il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella.
- f) saranno a carico del Comodatario le spese relative alle utenze che saranno calcolate in base all'utilizzo dello stabile.

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA di Biella, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere in uso a titolo di Comodato gratuito, per 5 (cinque) anni, all'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA di Biella, n. 1 locale (ed annesso locale deposito) sito al piano primo dello stabile di Via Santuario d'Oropa n. 149 Biella, rispettivamente di mq. 51,25 e mq. 11,25, di cui all'allegata planimetria, oltre all'uso dei locali comuni, tale locale dovrà essere utilizzato come sede per espletare le proprie attività;
2. di autorizzare la consegna delle chiavi dell'immobile nelle more della stipula del Contratto di Comodato, per consentire di sistemare i locali per poter liberare il locale sito in Via Orfanotrofo n. 16;
3. di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai sensi dell'art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, costituendo corrispettivo alternativo, così come descritto in premessa, alla concessione di contributo economico all'Associazione in oggetto pari a complessivi € 1.062,00 annui;
4. di precisare che il Comodato d'uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni:
 - a) il comodatario dichiarerà di aver visitato l'immobile e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito, in buono stato di manutenzione.
 - b) saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie.
 - c) saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il Comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
 - d) il Comune è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
 - e) il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella.
 - f) saranno a carico del Comodatario le spese relative alle utenze che saranno calcolate in base all'utilizzo dello stabile
 - g) Di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall'utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell'ASSOCIAZIONE MONTAGNA AMICA di Biella, e che il Comune di Biella

resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione e terzi;

5. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto.
 6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento ed all'immediata consegna delle chiavi dell'immobile.
-